



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 14 maggio 2019  
Prot. n. 072/19/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Misure del Decreto Crescita (D.L. n. 34 del 2019) pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019.

Si segnala alle aziende associate che nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2019 è stato pubblicato il Decreto Crescita (D.L. n. 34 del 2019) e che pertanto le misure ivi contenute sono in vigore dal primo maggio 2019 (v. allegato).

Il relativo Disegno di Legge è stato assegnato alle competenti Commissioni parlamentari per la conversione in legge.

Tra le numerose misure fiscali che si prefiggono di dare impulso alla crescita economica si indicano, per quanto di interesse:

- **La reintroduzione del “super – ammortamento” nella misura del 30 per cento** (art. 1) per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (esclusi i veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR) a decorrere dal primo aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, oppure entro il 30 giugno 2020 se sia stato effettuato l’ordine di acquisto entro 31 dicembre 2019 e sia stato versato almeno il 20% del corrispettivo a titolo di acconto.  
La norma che riconosce il super – ammortamento, già previsto nella stessa misura del 30 per cento dalla legge di bilancio 2018, è stata pertanto prorogata al 2019 sempre rispetto ai soli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, confermando l’esclusione, degli investimenti per i beni previsti dal testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917), art. 164 comma 1; la novità contenuta nell’art. 1 del decreto consiste nell’introduzione di un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.
- **La revisione mini – IRES** (art. 2): la norma sostituisce l’agevolazione prevista dalla legge di bilancio per il 2019 (mini – IRES) con un nuovo incentivo. In sostituzione dell’agevolazione IRES al 15% è prevista *“l’applicazione dell’aliquota IRES agevolata pari al 22,5 per cento per l’anno di imposta 2019, al 21,5 per cento per il 2020, al 21 per cento per il 2021 e al 20,5 per cento dal 2022 solo sugli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto a esclusione delle Banche. Nei diversi anni l’utile agevolato tiene conto delle variazioni negative del patrimonio netto”* (cfr. Relazione tecnica).

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



- **Il trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili** (art. 9): i maggiori o minori oneri che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che regolano determinate tipologie di strumenti finanziari, con determinate caratteristiche, non concorrono, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta, alla formazione del reddito imponibile degli emittenti. Come recita il comma 2 dell'art. 9 del decreto all'esame, gli strumenti finanziari devono presentare le seguenti caratteristiche:
  - *“a) gli strumenti sono stati emessi ed il corrispettivo è stato integralmente versato;*
  - *b) gli strumenti non sono stati sottoscritti o acquistati né dalla società emittente né da società da essa controllate o nelle quali essa detenga almeno il 20 per cento dei diritti di voto o del capitale;*
  - *c) l'acquisto degli strumenti non è stato finanziato, né direttamente né indirettamente, dalla società emittente;*
  - *d) nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo gli strumenti hanno lo stesso rango, o un rango superiore, rispetto alle azioni e sono subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti gli altri creditori;*
  - *e) gli strumenti non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altra natura, che ne migliori il grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di risoluzione, assoggettamento a procedura concorsuale o liquidazione;*
  - *f) gli strumenti sono perpetui e le disposizioni che li governano non prevedono alcun incentivo al rimborso per l'emittente;*
  - *g) gli strumenti non possono essere rimborsati o riacquistati dall'emittente prima di cinque anni dalla data di emissione;*
  - *h) se le disposizioni che governano gli strumenti includono una o più opzioni di rimborso anticipato o di riacquisto, l'opzione può essere esercitata unicamente dall'emittente;*
  - *i) le disposizioni che governano gli strumenti non contengono indicazioni, né esplicite né implicite, che gli strumenti saranno rimborsati, anche anticipatamente, o riacquistati, o che l'emittente intende rimborsarli, anche anticipatamente, o riacquistarli, ad eccezione dei seguenti casi:*
    - 1) *liquidazione della società;*
    - 2) *operazioni discrezionali di riacquisto degli strumenti;*
  - *l) le disposizioni che governano gli strumenti prevedono che la società emittente abbia la piena discrezionalità, in qualsiasi momento, di annullare le distribuzioni relative agli strumenti. Le distribuzioni annullate non sono cumulabili e l'annullamento delle distribuzioni non costituisce un caso di insolvenza da parte della società emittente;*
  - *m) le disposizioni che governano gli strumenti prescrivono, alternativamente, che al verificarsi di un determinato evento connesso al livello di patrimonializzazione della società:*
    - 1) *il valore nominale degli strumenti sia svalutato in via permanente o temporanea;*
    - 2) *gli strumenti siano convertiti in azioni;*
    - 3) *si attivi un meccanismo che produca effetti equivalenti a quelli di cui ai precedenti due punti.”*



Conformemente alle richieste delle autorità europee, il decreto estende il trattamento fiscale a tutti gli emittenti, precisando inoltre le caratteristiche che gli strumenti finanziari devono possedere, e conseguentemente sopprime la precedente normativa (articolo 2, comma 22-bis, del decreto legge n. 138 del 2011) che limitava il trattamento fiscale agli strumenti finanziari emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati.

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento infatti, proprio tale disposizione è stata oggetto di indagine da parte della Commissione europea per il vantaggio che la norma riservava esclusivamente agli intermediari citati.

Si segnala inoltre che per poter usufruire del trattamento fiscale, è necessario che le emittenti indichino di avere emesso gli strumenti finanziari previsti dal comma 2 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione e forniscano separata evidenza, nella stessa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP. Ciò al fine di consentire l'accertamento della conformità con le norme che disciplinano l'abuso del diritto o l'elusione fiscale (art. 10-*bis* della legge n. 212 del 2000).

- **Il bonus aggregazione** (art. 11): per sostenere le imprese che intendano aumentare le loro dimensioni, la norma introduce incentivi per la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale effettuate tra il primo maggio 2019 fino al 31 dicembre 2022.

In caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda, la norma riconosce gratuitamente, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto dell'imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, fino a cinque milioni di euro.

La norma si applica solo per i soggetti passivi IRES di cui all'art. 73, comma 1, lett. *a*) e segnatamente: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee e società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato.

Per beneficiare dell'agevolazione le imprese che partecipano all'operazione devono operare da almeno due anni e sono escluse le aggregazioni di partecipazioni che appartengono allo stesso gruppo societario. Sono inoltre escluse le aggregazioni tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del codice civile (società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria).

Il maggior valore attribuito all'avviamento e ai beni strumentali è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione di aggregazione.

La norma prevede anche la decadenza dall'agevolazione nelle ipotesi in cui la società risultante dall'aggregazione, entro i successivi quattro anni, effettui una ulteriore operazione straordinaria oppure ceda beni oggetto dell'affrancamento gratuito.

- **I tempi di pagamento tra le imprese** (art. 22): si riportano disposizioni in materia di tempi di pagamento tra le imprese, introducendo, dopo l'articolo 7-bis del decreto



legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (attuazione della direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) un nuovo articolo - l'art. 7-ter - relativo all'evidenza nel bilancio sociale delle imprese.

La relazione tecnica del provvedimento specifica che la suddetta disposizione introdotta dal Decreto Crescita trova applicazione per le società private e descrive un contenuto ulteriore del bilancio delle società. Ciò potrà stimolare la concorrenza e, si legge sempre nella relazione, potrà consentire alle imprese che adempiono regolarmente alle proprie obbligazioni, maggiore competitività sul mercato.

La norma, in particolare, prevede che *“a decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento”*.

Si ricorda che le norme contenute nel D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), novellato dal Decreto Crescita attraverso la disposizione succitata, si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Le transazioni commerciali sono definite dall'art. 2 dello stesso decreto come: *“i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.”*

- **Gli obblighi informativi erogazioni pubbliche** (art. 35): la disposizione interviene, riformandola, sulla disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche (art. 1 legge 4 agosto 2017, n. 124, commi da 125 a 129) che ha determinato alcune difficoltà interpretative. Secondo la relazione tecnica del provvedimento infatti, le disposizioni ivi contenute non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo ad alcune categorie di soggetti: imprese, associazioni, fondazioni, Onlus e cooperative sociali. Ciò ha reso necessario, sempre secondo la relazione tecnica, un intervento “chiarificatore” proprio per consentire alle imprese il corretto adempimento nei termini previsti. Con specifico riferimento alle imprese, l'art. 35 del Decreto Crescita opera una distinzione tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che invece redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile e comunque non tenute alla redazione della nota integrativa, prevedendo che:
  - per le prime, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 l'adempimento degli obblighi informativi avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato;
  - per la seconda categoria di imprese (che non devono predisporre la nota integrativa), l'obbligo di trasparenza potrà essere assolto mediante pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.



Gli obblighi informativi attengono agli importi e informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in altra natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di provenienza pubblica, ed effettivamente erogati. Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, la nuova norma dispone che l'obbligo di pubblicazione non si applica in caso di importi inferiori a 10.000 euro nel periodo considerato.

Il Decreto Crescita prevede anche una sanzione in caso di inosservanza dei suddetti obblighi a partire dal 1° gennaio 2020, pari all'1% degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento della pubblicazione. Se il trasgressore non ottempera agli obblighi di pubblicazione decorsi 90 giorni dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

Infine, per gli aiuti di Stato e gli aiuti “*de minimis*” contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la norma dispone che la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza, *tiene luogo* degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

p. AGENS

All.